

momento i professori supplenti al godimento delle indennità di cui sopra.

« Essendo però il tesoro venuto a conoscenza della cosa, fatto rilevare che l'indennità non fosse nel caso dovuta, se sospese la corresponsione.

« Per evitare d'altra parte complicazioni di ordine pratico e contabile, segnalate dal Ministero dell'istruzione, non si insistette per la rifusione delle somme precedentemente pagate ai professori supplenti delle scuole medie, e anzi per considerazioni equitative si consentì pure che il Ministero della marina, usasse un uguale trattamento al periodo fino a tutto dicembre 1919.

« Quanto all'altra questione cui accenna l'onorevole interrogante circa l'aumento percentuale di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, deve rilevarsi come tale aumento non spettò al personale insegnante perchè conglobato nelle nuove remunerazioni loro accordate coi citati decreti Reali, nn. 1286 e 2303. Anzi a questo riguardo, essendo stato segnalato che pagamenti pel detto titolo sarebbero stati effettuati a favore d'insegnanti supplenti di scuole medie, il tesoro richiamò l'attenzione del Ministero dell'istruzione sull'interpretazione esatta del secondo capoverso dell'articolo 2 del decreto reale 6 luglio 1919, numero 1186; detto capoverso, sancendo un principio generale da valere indistintamente per professori di ruolo e per quelli supplenti, dichiara esplicitamente assorbiti del nuovo stipendio gli aumenti in precedenza goduti in esecuzione al decreto luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 107.

« Il sottosegretario di Stato

« AGNELLI ».

Rocco. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno di prolungare, per metterli in grado di sostenere gli esami della sessione di ottobre, la licenza straordinaria a favore dei militari della classe 1899, studenti universitari, che al 31 luglio prossimo dovrebbero ripresentarsi ai corpi di provenienza ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento invocato dall'onorevole interrogante è già stato adottato.

« Si è disposto infatti che gli ufficiali di complemento studenti universitari della classe 1899, che ne facciano domanda, siano inviati in congedo temporaneo allo scadere della licenza già a loro concessa per ragioni di studio.

« Con questo provvedimento viene esteso a tutti i militari studenti della classe ancora alle armi il trattamento dell'anteguerra.

« Il ministro

« I. BONOMI ».

Rossini. — *Al ministro del tesoro.* — « Per sapere — tenuto presente che col Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 741, le Delegazioni del tesoro sono state trasformate in Direzioni provinciali — non creda sia giunto il momento di emettere, come è stato fatto per gli altri uffici dello Stato anche di minore importanza, mandati a disposizione dei nuovi direttori provinciali del tesoro per provvedere ad un più sollecito pagamento del compenso del lavoro straordinario spronando in tal moto i funzionari a dare col lavoro prontamente retribuito un maggiore impulso al complesso servizio da essi disimpegnato e specialmente a quello per il pagamento delle pensioni di guerra ».

RISPOSTA. — « L'onorevole Rossini, con l'interrogazione presentata, chiede di conoscere se creda di emettere mandati a disposizione in favore delle Delegazioni del tesoro, ora trasformate in Direzioni provinciali del tesoro per il pronto pagamento dei lavori straordinari eseguiti in quegli uffici.

« Occorre anzitutto rilevare che a norma dell'articolo 14 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, le spese per compensi di lavori straordinari devono essere pagati esclusivamente con mandati, diretti.

« D'altra parte sembra pure necessario, data la natura assai delicata di queste spese, che su di esse non manchi il riscontro dell'Amministrazione centrale, riscontro che può opportunamente ed efficacemente esercitarsi appunto in sede di liquidazione e di emissione di mandati.

« Il sottosegretario di Stato

« AGNELLI ».

Rossini. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al ministro del tesoro.* — « Per sapere se, in armonia colle promesse contenute nel programma ministeriale esposto alla Camera, non credano di dovere sollecitamente sciogliere la riserva contenuta nell'articolo 18 del decreto-legge, n. 1971, del 23 ottobre 1919, circa il trattamento di favore da farsi agli impiegati che furono tra i combattenti ».

RISPOSTA. — « La riserva contenuta nell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, riguardante gli impiegati combattenti, ha formato e forma oggetto di attento e benevolo esame da parte del Governo che si riserva, non appena possibile, di presentare al Parlamento le sue proposte.

« Data però la forma e la portata del provvedimento in quanto esso involge oltre la questione finanziaria anche questioni concernenti i vari personali delle amministrazioni statali, non sembra